

14 Enti Locali

Con l'introduzione del Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA), è stato sviluppato lo scambio telematico di dati e informazioni relative alle variazioni anagrafiche tra i comuni e tra questi e gli altri enti pubblici, al fine della eliminazione del rilascio di certificazioni anagrafiche e per il migliore espletamento dei compiti di vigilanza attribuiti al Ministero dell'interno.

Il fulcro del SAIA è costituito dall'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito con il d.l. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 26. L'indice contiene nome, cognome, codice fiscale e ultima residenza delle persone iscritte in anagrafe, consentendo l'individuazione del comune al quale richiedere i dati di interesse istituzionale.

La rilevante incidenza di quest'ultima innovazione sull'ordinamento anagrafico, e l'ampia individuazione dei soggetti legittimati ad accedere all'Indice, avevano originato l'esigenza, esplicitamente contenuta nella previsione legislativa, che ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno per la gestione dell'INA, fosse sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Con il decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2002, n. 513, è stato costituito il Centro nazionale per i servizi demografici presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali, competente, fra l'altro, in ordine alle funzioni connesse alla gestione dei processi di autenticazione e convalida dei dati anagrafici, alla gestione, all'aggiornamento e alla consultazione dell'Indice nazionale delle anagrafi, alla gestione del Centro servizi anagrafi del Sistema di accesso e interscambio anagrafico. Su questi temi, in relazione anche agli obblighi di consultazione previsti dall'art. 31, comma 2, della legge n. 675/1996 è necessario che prosegua una stretta cooperazione con il Ministero dell'interno.

Anche con specifico riguardo agli enti locali è stato affrontato con il citato provvedimento del 17 gennaio 2002 (in *Bollettino* n. 24, p. 40) il delicato problema della mancata adozione dei regolamenti previsti dal d.lg. n. 135/1999 in materia di utilizzo di dati sensibili.

La percezione di una diffusa mancata applicazione della normativa in materia in ambito locale ha indotto l'Autorità, come si è già avuto modo di ricordare, a disporre un ciclo di ispezioni presso alcuni comuni estratti a sorte.

L'esito di tali accertamenti (effettuati in diverse parti del territorio nazionale e su enti di diversa dimensione) ha confermato le impressioni iniziali. A parte un caso di assoluta mancanza di ogni atto o procedura connessa alla normativa sulla riservatezza, la maggior parte degli enti ha mostrato un'applicazione non completamente corretta dei precetti della legge n. 675/1996 e del d.lg. n. 135/1999.

Sebbene siano risultate generalmente applicate le misure di sicurezza stabilite dal

d.P.R. n. 318/1999, nessun Comune fra quelli ispezionati ha adottato ancora gli idonei atti regolamentari previsti dal citato d.lg. n. 135.

Tale stato di cose ha indotto l'Autorità anche ad intensificare i propri sforzi nella già avviata collaborazione con l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e l'UPI (Unione delle Province Italiane) al fine di redigere uno schema di regolamento da mettere poi a disposizione degli enti locali tramite i rispettivi siti *web* istituzionali.

È proseguita nel corso dell'anno anche la collaborazione con le Regioni riunite nell'ambito della Segreteria della Conferenza dei Presidenti; in tal caso più che alla predisposizione di uno schema di regolamento (anche in considerazione del precedente della Regione Toscana), l'Autorità intende fornire, ove richiesta, assistenza per l'adozione di schemi regolamentari.

Tra gli altri atti adottati nel corso dell'anno, si cita, anche una risposta a quesito del Comune di Milano in merito ai soggetti legittimati a richiedere i certificati di destinazione urbanistica utilizzati negli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di diritti reali relativamente a terreni (6 febbraio 2003).

Un altro aspetto è stato affrontato in occasione dell'esame della richiesta di parere del Comune di Vicenza relativa alla possibilità di comunicare ad un assessore comunale che ne aveva fatto richiesta, i nomi dei dipendenti comunali iscritti al sindacato con l'indicazione della relativa sigla sindacale. L'Autorità ha rilevato che, se non è indispensabile per una precisa finalità di interesse pubblico, l'assessore comunale non può conoscere i nomi dei dipendenti comunali iscritti al sindacato. L'iscrizione ad una determinata sigla sindacale, infatti, costituisce un dato di natura sensibile, sottoposto a specifica tutela.

Nel caso in esame, come già accennato, è stato precisato che la disciplina sull'ordinamento degli enti locali, mentre riconosce ai consiglieri comunali il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, comprese aziende ed enti collegati, ogni informazione utile all'espletamento del loro mandato, nel rispetto del segreto d'ufficio, non prevede analogo diritto per gli assessori in quanto tali. Le norme dispongono, invece, che il sindaco e i singoli assessori per gli specifici settori ad essi delegati, debbano solo sovrintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi e non con atti di diretta gestione, ma con direttive generali. Pertanto, solo nel caso in cui la richiesta di dati relativi al personale dipendente, anche di natura sensibile, sia effettivamente indispensabile all'assessore per espletare la funzione di controllo politico-amministrativo sull'andamento dell'ufficio del personale, l'acquisizione dei dati potrebbe risultare configurabile.

Un profilo estremamente delicato è infine stato affrontato in sede di decisione su un ricorso presentato all'Autorità da un dipendente comunale in relazione al trattamento di alcuni dati personali contenuti in certificati formati ed esibiti in giudizio dal Comune presso il quale il ricorrente presta servizio, nell'ambito di una causa civile che vedeva coinvolti l'ente stesso e il coniuge del ricorrente. Nel dichiarare infondato il ricorso, l'Autorità ha rilevato che la formazione e l'esibizione dei certificati comportavano un trattamento di dati personali lecito e finalizzato al legittimo esercizio del diritto di difesa dell'ente nel quadro delle relative finalità istituzionali, rispetto a profili per i quali il ricorrente non aveva fornito idonei elementi di valutazione tali da porre in dubbio che l'attività difensiva fosse svolta in contrasto con la legge n. 675/1996

Attività giudiziarie e di polizia

15 Profili generali

Alcuni trattamenti svolti in ambito pubblico sono temporaneamente sottratti all’ambito applicativo di alcune disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Ci si riferisce, in particolare, ai trattamenti effettuati per ragioni di giustizia, per finalità di prevenzione e repressione dei reati, a quelli relativi a dati memorizzati o destinati a confluire nel Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché ai trattamenti effettuati dai servizi di informazione e di sicurezza (art. 4, l. n. 675/1996).

In relazione invece alle disposizioni della legge n. 675 già applicabili, in particolare quelle attinenti ai requisiti di liceità e alla sicurezza dei trattamenti di dati personali, gli uffici giudiziari o di polizia devono, in particolare, rispettare anch’essi il principio di “proporzionalità” nel trattamento dei dati (in base al quale, fra l’altro, si possono trattare solo i dati *“pertinenti ... e non eccedenti”* rispetto alle finalità istituzionali, secondo quanto previsto dall’art. 9, l. n. 675/1996) e adottare le cautele necessarie a garantire la sicurezza dei dati trattati (art. 15, commi 1 e 2, l. n. 675/1996 e d.P.R. n. 318/1999 sulle misure minime di sicurezza).

Come anticipato nella prima parte della presente Relazione, nell’ambito della ridefinizione in termini più ampi del contesto della delega, la previsione dell’emanazione entro il 30 giugno 2003 di un testo unico delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali renderà possibile introdurre integrazioni e modifiche di coordinamento o finalizzate alla migliore attuazione della disciplina vigente, anche in settori, come quelli relativi alle attività giudiziarie e di polizia, nei quali è particolarmente avvertita l’esigenza di completare il percorso previsto dalla leggi delega che si sono succedute dal 1996 ad oggi.

Nelle more dell’armonizzazione del quadro normativo, il Garante, per i trattamenti in questione, ha ribadito e sviluppato anche nel corso del 2002 alcuni principi normativi, in parte già applicati in precedenti provvedimenti, tra i quali quello, richiamato, di “pertinenza e non eccedenza” del trattamento rispetto alle finalità istituzionali.

16 Trattamento di dati nell’ambito dell’attività giudiziaria

Come già riportato nella Relazione per il 2001, il Garante, in sede di decisione su un ricorso (*Prov. 27 marzo 2002, in Bollettino n. 26, p. 3*), ha affermato che il trattamento di dati svolto da un professionista sanitario che agisce in qualità di collaboratore del consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice è svolto “*per ragioni di giustizia, nell’ambito di uffici giudiziari*” (art. 4, comma 1, lett. *d*), l. n. 675/1996). In tal caso, non può trovare quindi, applicazione il procedimento relativo al ricorso all’Autorità regolato dall’art. 29 della legge n. 675/1996.

Nell’ambito delle diverse iniziative dell’Autorità sul tema dei trattamenti di dati personali a fini di giustizia sono da ricordare, inoltre:

- il parere espresso dall’Autorità, ai sensi dell’art. 31, c. 2, della l. n. 675/1996, sullo schema di regolamento recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (d.P.R. 14 novembre 2002, in suppl. G.U. n. 36 del 13 febbraio 2003);
- il parere del 28 maggio 2002 con il quale è stato precisato che configura un trattamento di dati a fini personali (art. 3 l. 675/1996) la comunicazione -effettuata da parte dell’ex coniuge- di dati personali anche sensibili riferiti alla controparte, ad uffici o organi giudiziari, per esigenze di difesa di propri diritti. Sul punto sono stati ricordati i principi contenuti nell’autorizzazione generale n. 2/2002 relativa al trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale svolto per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che il diritto sia di rango pari a quello dell’interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità;
- il parere dell’11 marzo 2003 in merito alla possibilità per la Camera arbitrale presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di rilasciare a privati, per motivi di studio o per la pubblicazione su riviste giuridiche, copia dei lodi pronunciati dai collegi arbitrali costituiti presso la Camera arbitrale prima che intervenga il decreto del tribunale che ne dispone l’esecutività.

17

Notificazione di atti e comunicazioni

Anche nel corso dell'anno preso in considerazione sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei cittadini, volte a denunciare modalità non corrette o inidonee di notificazione di atti giudiziari ed amministrativi.

L'Ufficio, nelle more dell'auspicata modifica normativa, ha ricordato in diverse occasioni le specifiche indicazioni già fornite sull'argomento (*Provv.* 22 ottobre 1998 e del 26 ottobre 1999). E' stato così ribadito che la legge n. 675/1996 non ha abrogato le disposizioni vigenti in materia di notificazioni di atti e, tra esse, quelle che consentono, in caso d'impossibilità di notifica a mani proprie dell'interessato, di rilasciare una copia leggibile di atti -o di un loro estratto- a terzi non interessati alla vicenda giudiziaria (portieri di stabili, capi di uffici e di aziende, comandanti di corpo militare, ecc.).

Le richieste di tutela formulate da numerosi cittadini evidenziano la necessità di operare un'armonizzazione della complessiva disciplina sulle notificazioni di atti con la normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di garantire in modo effettivo la dignità e la riservatezza di ciascun individuo e, al contempo, di prevenire incidenze negative sull'amministrazione della giustizia e sullo svolgimento di altre funzioni pubbliche.

Relativamente alle accennate modifiche normative, è all'esame della Commissione giustizia del Senato il disegno di legge AS 556 volto a modificare le norme in materia, il quale prevede, tra l'altro, che nel caso in cui la notificazione non possa essere eseguita nelle mani del destinatario, la consegna o il deposito della copia dell'atto da notificare avvengano da parte delle persone incaricate della notificazione in busta sigillata.

Un'ulteriore proposta di legge (AC 2229), riguardante "*Modifiche urgenti al codice di procedura civile*", è stata presentata in data 25 gennaio 2002 ed è stata, di recente, oggetto di relazione (26 marzo 2003).

Nelle more dell'esame di tali norme, l'Autorità ha richiamato gli enti interessati al rispetto della disciplina vigente, laddove essa consente già modalità più aderenti alla normativa sulla riservatezza.

In particolare, in materia di notificazioni di atti tributari (cartelle esattoriali, avvisi di mora, di accertamento, ecc), il Garante ha ritenuto possibile già oggi utilizzare il sistema della notificazione per posta, salvi i divieti espressi di legge o i casi in cui la notificazione deve essere eseguita personalmente (art. 149 c.p.c. e art. 1, l. 890/1982). Un maggiore utilizzo di tale modalità è auspicabile, secondo l'Autorità, in considerazione del limitato numero di indicazioni riportate nella parte esterna della busta, anche in relazione a quanto disposto dalla legge 146/1998 che prescrive l'impiego del plico sigillato per la notifica mezzo posta quale ordinata-

ria forma di comunicazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.

Ancora nell'ambito delle prestazioni di natura tributaria, l'Ufficio si è espresso nel senso che non configura una violazione della riservatezza l'indicazione di dati relativi al coniuge negli avvisi di accertamento delle dichiarazioni dei redditi effettuate congiuntamente, poiché tale sorta di dichiarazione rappresenta una facoltà dei contribuenti con i connessi benefici ed oneri.

18 Attività di polizia

Anche nel 2002 ha assunto rilievo il profilo dei controlli sui trattamenti effettuati nell'ambito dell'attività di polizia, in particolare dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Continuano a pervenire all'Autorità segnalazioni -a volte presentate direttamente al Garante o, più correttamente, a seguito di istanze di accesso rivolte al Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi della speciale normativa in materia di dati trattati per finalità di polizia (art. 10, l. n. 121/1981, modificato dall'art. 42 l. n. 675/1996)- con le quali gli interessati lamentano la presenza nel C.e.d. di dati inesatti, incompleti ovvero non aggiornati, per lo più in riferimento a provvedimenti giudiziari o amministrativi intervenuti e non registrati.

In occasione di una segnalazione avente ad oggetto trattamenti operati da uffici dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, come già anticipato nella *Relazione del 2001*, il Garante ha nuovamente affermato che i trattamenti effettuati da organi o uffici di polizia concernenti dati memorizzati nel predetto C.e.d. ovvero trattati per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati devono essere effettuati anch'essi nel rispetto di alcuni importanti principi previsti dalla legge n. 675 e in particolare della disciplina contenuta nell'art. 9 della medesima legge, sotto il profilo della liceità, correttezza, esattezza e aggiornamento, della pertinenza, della completezza e della non eccedenza rispetto alle finalità istituzionali e, infine, della conservazione per il solo periodo di tempo necessario al raggiungimento degli scopi (*Provvi. 17 gennaio 2002*).

L'Autorità ha, poi, richiamato l'attenzione degli uffici di polizia sulla necessità di verificare periodicamente la rispondenza dei dati trattati ai descritti requisiti apportandovi, ove necessario, le modifiche o integrazioni richieste, ovvero cancellando i dati detenuti, specie in ragione dei diversi esiti processuali delle vicende eventualmente documentate dagli interessati.

Resta avvertita l'esigenza di integrazioni normative che agevolino il rispetto dei principi sopra descritti, prevenendo ancor più effetti pregiudizievoli per i diritti dei cittadini e tenendo conto della specificità dell'attività investigativa.

In tal senso, il testo unico atteso entro il 30 giugno 2003 rappresenta una preziosa occasione per alcuni mirati interventi come, ad esempio, una più coerente disciplina dei flussi di informazioni fra i vari uffici competenti -dall'ufficio giudiziario all'ufficio di polizia che ha attivato il procedimento e tra uffici di polizia- in modo tale da consentire che i dati possano essere completi in ogni sede interessata. Allo stato, mancano, infatti, dispositivi che assicurino organicamente e sistematicamente un effettivo aggiornamento dei dati, soprattutto quando la vicenda giudiziaria si conclude con un provvedimento favorevole nei confronti del cittadino.

La temporanea, parziale applicazione dei principi previsti dalla legge n. 675 ai trattamenti appena descritti e la delicatezza della materia impongono all’Autorità una specifica attenzione nell’individuazione delle situazioni che effettivamente ricadono sotto tale disciplina.

Al riguardo, in occasione dello svolgimento dei campionati del mondo di calcio nella scorsa estate, l’Autorità è ad esempio intervenuta nei confronti del Ministero dell’interno in occasione della raccolta dei dati degli acquirenti dei biglietti degli incontri effettuata nell’ambito di una collaborazione internazionale di polizia per corrispondere a precise richieste delle autorità coreane e giapponesi, chiarendo che tale iniziativa comprendeva anche aspetti non direttamente finalizzati all’espletamento di attività di sicurezza pubblica o di prevenzione di reati, per i quali dovevano essere rispettati i principi della legge n. 675 (informativa all’interessato; notifica del trattamento al Garante, ecc.).

19**Sistema di informazione Schengen**

Il Garante, quale Autorità di controllo sulla sezione nazionale del Sistema informativo Schengen (N.SIS), ha ricevuto anche nel corso dell'anno numerose richieste di verifica dell'eventuale registrazione, nei predetti archivi, di dati personali dei soggetti interessati e della liceità dei relativi trattamenti ai sensi della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e dell'articolo 11 della legge 30 settembre 1993, n. 388, di ratifica del predetto Accordo.

Si tratta, in gran parte, di istanze che attengono al diniego del rilascio di visti, per lo più espresso a causa di segnalazioni a fini della non ammissione nei Paesi Schengen di persone nei cui confronti sono stati emessi provvedimenti amministrativi sfavorevoli in materia di ingresso e soggiorno (espulsione, respingimento alla frontiera).

In non pochi casi è stato necessario acquisire il parere delle omologhe autorità di controllo degli altri Paesi aderenti all'Accordo di Schengen in base alla procedura di consultazione prevista dall'art. 114, comma 2, della Convenzione, trattandosi di segnalazioni inserite nel SIS da organi di quei Paesi. La collaborazione è stata sempre proficua.

In altri casi gli interessati hanno lamentato la circostanza di essere vittime di usurpazione d'identità o segnalato casi di omonimia. In talune circostanze è stato possibile attivare una procedura di comparazione degli elementi identificativi della persona oggetto di usurpazione d'identità con quelli, anche dattiloskopici, della persona effettivamente segnalata nel S.I.S. al fine di accertare l'estranchezza ai fatti del richiedente l'accesso.

Si è nuovamente riscontrato un notevole afflusso di richieste di verifica o di controllo, anche in relazione alla procedura di regolarizzazione di cittadini extracomunitari introdotta dalla legge n. 189/2002.

Nei mesi precedenti il completamento di tale procedura si è registrato un sensibile incremento delle richieste, soprattutto provenienti da Paesi dell'est europeo (e in particolare dalla Romania), per lo più effettuate in assenza di specifici provvedimenti pregiudizievoli per gli interessati.

Anche in considerazione di tale "emergenza" il Garante, a seguito di una specifica richiesta di chiarimenti da parte di una cancelleria consolare, ha chiarito l'esatto ambito delle competenze spettanti in tale materia al Garante, quale autorità nazionale di controllo, e fornito alcune indicazioni circa le modalità di inoltro delle istanze utili a renderne più agevole e più spedita la trattazione.

In particolare, il Garante ha precisato che gli interessati possono rivolgere a questa Autorità

una richiesta di verifica dei dati che li riguardano inseriti nel S.I.S., come pure possono richiedere la rettifica o la cancellazione dei medesimi dati. Il Garante, invece, non ha alcun compito istituzionale, diretto o indiretto, in materia di adozione, concessione o revoca dei provvedimenti amministrativi presupposto delle segnalazioni nel S.I.S. ai sensi degli articoli 94-100 della predetta Convenzione (espulsioni, respingimenti alla frontiera, ecc.), né poteri di controllo sulla legittimità degli stessi. Per tali provvedimenti, quindi, gli interessati possono rivolgersi ai competenti organi o uffici del Ministero dell'interno.

Nell'occasione il Garante ha richiamato l'attenzione dei competenti uffici del Ministero degli affari esteri sull'opportunità di sensibilizzare -in ordine alle indicazioni su esposte- gli uffici consolari di altri Paesi che potrebbero risultare particolarmente interessati dalle richieste in esame.

A seguito di una cooperazione proficua con l'Ufficio SIRENE e con il Servizio immigrazione e polizia di frontiera del Dipartimento della pubblica sicurezza, si sono notevolmente snellite le procedure per le verifiche richieste. Va dato atto della disponibilità di tali uffici per un più accurato e tempestivo aggiornamento dei dati.

Da ultimo, anche in relazione a tale materia, l'adozione del testo unico potrebbe essere l'occasione per rimeditare la scelta operata dal legislatore nel 1993 di prevedere l'accesso "indiretto" presso questa Autorità (che il più delle volte si risolve in un inutile appesantimento della procedura), allineando così la normativa a quella di altri Paesi dell'ambito Schengen che hanno già optato per l'accesso "diretto" presso le autorità di polizia.

Sanità

20 Trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute

L'assetto normativo delineato dal legislatore delegato nel 1999 per la disciplina del trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute da parte degli organismi sanitari pubblici, nonché degli organismi sanitari e degli esercenti le professioni sanitarie operanti in regime di convenzione o di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale, non ha ancora trovato integrale definizione in ragione della mancata adozione del regolamento del Ministro della salute con il quale dovevano essere previste modalità semplificate per le informative di cui all'art. 10 della l. n. 675/1996 e per la prestazione del consenso (art. 2, comma 1, d.lg. 30 luglio 1999, n. 282).

Tale ritardo determina difficoltà nell'applicazione della normativa -soprattutto da parte degli organismi sanitari pubblici- anche in ragione del fatto che al suddetto regolamento è stato affidato il compito di provvedere alla ricognizione di tutti i trattamenti dei dati sulla salute effettuati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e, quindi, alla specificazione dei tipi di dati trattabili e di operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguitate (artt. 22, comma 3-*bis* e 23, comma 1-*ter*, l. n. 675/1996).

Con riferimento alle modalità di applicazione dell'art. 23 della legge n. 675/1996, in diverse occasioni l'Autorità ha segnalato a titolari del trattamento la necessità di conformare le comunicazioni dei dati personali relativi allo stato di salute degli interessati al principio di cui al comma 2 del medesimo articolo, secondo cui "i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare" (v. da ultimo *Provvti* 19 e 27 febbraio 2002, in *Bollettino* n. 25, p. 10 e 12; *Provvti* 20 marzo 2002, in *Bollettino*, n. 26, p. 5 e 7).

Il Garante ha poi nuovamente affrontato la questione del trattamento dei dati personali di natura sensibile dei portatori di *handicap* intervenendo in merito alla divulgazione su un sito *Internet* dei nominativi di alcuni alunni con l'indicazione della relativa patologia sofferta. In tal caso è stato disposto il blocco del trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati e l'accertamento ispettivo presso il titolare del trattamento (*Provvti* 10 aprile 2002).

In un caso in cui si ipotizzava una diffusione di dati inerenti alla salute, l'Autorità ha applicato la prevista sanzione amministrativa nei confronti di una Asl che non aveva risposto alla richiesta di informazioni volta a verificare che la stessa non avesse -come segnalato- invitato ad una visita per l'accertamento dell'invalidità una persona con foglio privo di busta dal quale si evidenziava il motivo della convocazione. L'Autorità ha contestato alla Asl la violazione delle disposizioni della legge 675/1996 riguardanti la mancata risposta alla richiesta di informazioni o esibizioni di documenti (art. 39, comma 1).

Nell'ambito delle diverse iniziative dell'Autorità sul tema dei trattamenti di dati sanitari sono inoltre da ricordare:

- le indicazioni fornite in merito alle modalità di spedizione di alcuni prodotti per l'incontinenza. E' stato precisato che la menzione del contenuto della spedizione sulla parte esterna del pacco postale è idonea a rivelare a terzi -in talune circostanze- le condizioni di salute del destinatario del prodotto. A seguito dell'intervento dell'Autorità, la società mittente si è impegnata a variare gli impianti di stampa, al fine di eliminare dal nastro adesivo l'indicazione della natura del contenuto del pacco postale (22 agosto 2002 e 28 ottobre 2002);
- le indicazioni fornite ad alcuni datori di lavoro circa la possibilità di prevedere l'inserimento nei giustificativi di assenza per malattia non solo della prognosi, ma anche della diagnosi della patologia sofferta dal lavoratore. In merito, è stato rilevato che, dal momento che non esiste più l'obbligo dell'invio al datore di lavoro della diagnosi della malattia del lavoratore, il medico che effettua la visita di controllo deve fornire al datore di lavoro solo certificati dai quali risulti la sussistenza e la durata dello stato di incapacità del lavoratore, senza alcuna indicazione diagnostica. La diagnosi non va quindi indicata neanche nei certificati medici che il dipendente deve inviare al datore di lavoro per documentare l'assenza per malattia;
- le indicazioni fornite ad una amministrazione pubblica in merito alla legittimità della trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dei verbali relativi agli invalidi civili iscritti nelle liste speciali di collocamento obbligatorio. E' stato precisato che la comunicazione potrebbe essere giustificata solo qualora detti verbali si riferiscano a soggetti assunti al lavoro ai sensi della legge n. 482/1968 che abbiano omesso di presentare la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza dei requisiti previsti per tale assunzione. Solo in tal caso, infatti, è previsto uno specifico potere di accertamento in capo al Ministero (*Prov. 16 ottobre 2002*);
- il parere in merito alla legittimità della richiesta effettuata da una Asl ai medici curanti di inviare trimestralmente i diari clinici tenuti presso il domicilio dei pazienti beneficiari del servizio di assistenza domiciliare programmata. In tal caso, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, è stata ritenuta illegittima la richiesta della Asl di una comunicazione sistematica di tali dati sensibili. Per lo svolgimento del controllo dell'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare è sufficiente che l'azienda sanitaria richieda la trasmissione dei soli fogli firmati dai medici in occasione delle visite domiciliari, senza alcuna indicazione della patologia riscontrata (*5 febbraio 2003*);
- la nota del 31 maggio 2002 con la quale non è stata rinvenuta la base giuridica affinché una struttura ospedaliera possa trasmettere ad un Vicariato, al fine di consentire ai parroci di assistere spiritualmente i parrocchiani malati, l'elenco dei degenti ricoverati presso la stessa struttura;
- la nota del 13 febbraio 2002 con la quale, su segnalazione di un medico, è stato esaminato il decreto del Ministero della sanità del 11 febbraio 1997, il quale prevede, fra l'altro, che ai fini dell'importazione in Italia di un farmaco, autorizzato in un paese estero, ma non ammesso alla commercializzazione nel territorio nazionale, il sanitario richiedente comunichi al Ministero (Ufficio di sanità marittima ed aerea) e all'Ufficio doganale i dati identificativi del paziente. In tal caso si è rilevato che tale decreto, precedente all'entrata in vigore della legge n. 675/1996, non dispone della necessaria forza giuridica richiesta dall'art. 22, commi 3 e 3-bis della legge. E' stata, pertanto, segnalata

la questione al Ministero della salute (Direzione generale della programmazione sanitaria- Gruppo di lavoro per la stesura del regolamento di cui all'art. 23, comma 1-*bis*, l. n. 675/1996), affinché ne tenga conto nella redazione dell'emanando regolamento ministeriale. In particolare, è stato ricordato che le operazioni su tali categorie di informazioni devono essere effettuate nel rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 4 del d.lg. n. 135/1999, fra i quali assume un rilievo precipuo la verifica dell'essenzialità e della indispensabilità dei dati rispetto al perseguitamento delle finalità indicate dalle legge;

- la decisione, nell'ambito di un ricorso, con la quale l'Autorità, accogliendo il ricorso di un paziente che segnalava un riscontro inadeguato da parte dell'azienda ospedaliera cui si era rivolto per ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali contenuti nella sua cartella clinica, ha stabilito che se la cartella clinica è illeggibile per la grafia di chi l'ha redatta, deve essere trascritta in modo che le informazioni in essa contenute risultino chiare per il malato (*Provv.* 30 settembre 2002).

21 Informazioni genetiche

Prosegue intesa nelle sedi comunitarie e internazionali, nonché in occasione di incontri e seminari, la rilevazione comparata di elementi utili per il rilascio della nuova autorizzazione del Garante in materia di dati genetici.

In base alle disposizioni contenute nella disciplina legislativa delegata del 1999 (art. 17, comma 5, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135, come integrato e modificato dall'art. 16 del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281), il trattamento di dati genetici da parte di chiunque, può svolgersi solo in conformità alle prescrizioni e garanzie previste dal Garante con un'apposita e specifica autorizzazione.

L'Autorità ha a suo tempo avviato la complessa procedura prevista per l'emanazione della suddetta autorizzazione (*"sentito il Ministro della sanità che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità"*). Nel frattempo, alla luce degli approfondimenti necessari, particolarmente complessi, e di indicazioni e suggerimenti ricevuti dagli esperti -nelle more di un approfondimento della materia- è stata transitoriamente prorogata la disciplina già contenuta nell'autorizzazione n. 2/2000 per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute (punto 2, lett. b)), e riprodotta nell'autorizzazione n. 2/2002.

Allo stato, ferme restando alcune esclusioni soggettive e limitazioni nelle finalità, il trattamento dei dati genetici resta consentito, sulla base del consenso scritto dell'interessato (ai sensi degli artt. 22 e 23, l. n. 675/1996), *"limitatamente alle informazioni e alle operazioni indispensabili per tutelare l'incolinità fisica e la salute dell'interessato, di un terzo o della collettività"*. Si rende invece necessaria un'apposita autorizzazione del Garante nel caso in cui manchi il consenso dell'interessato e il trattamento sia finalizzato a tutelare l'incolinità fisica e la salute di un terzo o della collettività. L'inosservanza delle prescrizioni impartite dal Garante attraverso lo strumento autorizzatorio è punita con sanzione penale (art. 37, l. n. 675/1996).

In questo quadro, l'Autorità ha avviato nel corso dei precedenti anni (cfr. Relazioni 2000 e 2001, rispettivamente pp. 32 e 42), avvalendosi dei poteri conferitigli dal legislatore (art. 32, comma 1, l. n. 675/1996), attività di monitoraggio e controllo di progetti di ricerca genetica sulle popolazioni della regione dell'Ogliastra, in Sardegna, e del Cilento.

Nel corso del 2002 un'analogia iniziativa di controllo ha riguardato un comune della provincia di Bergamo. Anche in questo caso la stampa ha dato notizia dell'imminente avvio di ricerche genetiche nella zona ed il Garante ha avviato accertamenti presso il Sindaco del comune coinvolto. Dalle risposte pervenute è emerso che, allo stato, l'iniziativa non è stata ancora avviata e che ulteriori elementi saranno forniti all'Autorità dal responsabile del progetto della ricerca.

Nell'ambito delle iniziative del Garante sul tema dei trattamenti di dati genetici, nei giorni 21-22 marzo 2002 si è tenuta presso la sede dell'Autorità e con il patrocinio della stessa, la Conferenza internazionale sulle "Implicazioni giuridiche e psicosociali della genetica umana".

Tale Conferenza, organizzata dal Consiglio nazionale delle ricerche in collaborazione con l'*Einstein Institute for Science, Health & the Courts* (EINSHAC, istituzione americana che pone al centro della propria attenzione l'impatto delle nuove tecnologie e delle scoperte scientifiche nel contesto giudiziario), si è rivelata un'importante occasione di confronto fra ricercatori, genetisti, medici e psicologi che operano nel campo della consulenza genetica e magistrati impegnati nel settore.

In tale occasione sono state affrontate anche delicate questioni relative all'impatto delle applicazioni genetiche nei procedimenti giudiziari, con riferimento alla possibilità di armonizzare in un'ottica internazionale le norme e le procedure per l'uso di test genetici nei procedimenti civili e penali e nella pratica medica. Sono stati inoltre rilevati grandi rischi, primo fra tutti quello di innescare pericolosi meccanismi sociali come l'"eugenetica di mercato e la concorrenza genetica" o di sottovalutare le insidie derivanti dalla commercializzazione dei dati genetici, considerandoli come una vera e propria merce.

Il Gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie ha pubblicato il 24 febbraio 2003 una dichiarazione nella quale segnala all'opinione pubblica ed a tutti i soggetti con responsabilità politiche i problemi legati alla pubblicità dei test genetici via *Internet*. Il documento evidenzia che la commercializzazione di massa dei test genetici pone molti e gravi problemi etici, sociali, giuridici e tende a trasformare uno strumento eminentemente diagnostico in una merce alla stregua di ogni altra, creando una domanda che può avere conseguenze potenzialmente laceranti per il tessuto sociale ed i rapporti interpersonali. In molti casi non ci sono sufficienti garanzie nella raccolta dei dati genetici inviati per i test e possono essere messe a rischio sia la salute delle persone sia la riservatezza dei dati sanitari.

Il predetto Gruppo -che ha il compito di offrire consulenza e indicazioni alla Commissione UE sugli aspetti etici dell'attività scientifica e delle nuove tecnologie, anche in rapporto a iniziative di legge- sottolinea che le informazioni fornite nei messaggi pubblicitari sono spesso fuorvianti e imprecise e che i test genetici possono avere conseguenze negative se non vengono accompagnati da un'adeguata consulenza.

Si stanno moltiplicando, infatti, le offerte via *Internet* di test genetici relativi soprattutto all'accertamento di paternità, ma anche alla predisposizione a diverse malattie (cardiache, diabete, ecc.). La pubblicità diventa sempre più aggressiva e capillare, anche in Europa: in alcuni Paesi compare, ad esempio, in popolari catene di negozi, nelle stazioni di servizio, negli auto-grill lungo le autostrade, in televisione.

Rapporto di lavoro

22

Tutela dei dati personali dei lavoratori

L'Autorità si è pronunciata in più di un'occasione sul tema della protezione dei dati personali nel settore del lavoro, nel quale parte della disciplina integrativa è stata demandata all'autoregolamentazione dei datori di lavoro e degli altri soggetti coinvolti (si fa riferimento al codice di deontologia relativo ai trattamenti di dati personali necessari per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, previsto dall'art. 20, comma 1, lett. b) del d.lg. n. 467/2001).

Tra gli ambiti più problematici affrontati occorre evidenziare il tema del controllo a distanza dei lavoratori effettuato con strumenti informatici e telematici, con particolare riferimento al controllo delle navigazioni in *Internet* e del traffico di posta elettronica sul luogo di lavoro, rispetto ai quali è in corso un vivace dibattito anche a livello internazionale.

La complessa tematica è stata affrontata dal Gruppo di lavoro istituito in applicazione dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, il quale ha adottato il 29 maggio 2002 un importante documento di lavoro riguardante la vigilanza sulle comunicazioni elettroniche sul posto di lavoro. Nell'atto è stata esaminata la questione dei controlli e della vigilanza sulle comunicazioni elettroniche effettuate sul posto di lavoro, con particolare riferimento al controllo da parte del datore di lavoro della posta elettronica e dell'impiego di *Internet*. In relazione alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani riguardante l'articolo 8 della Convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché di altri pertinenti testi di diritto internazionale e delle disposizioni della direttiva 95/46/CE, il documento offre precisi indirizzi interpretativi ed esempi concreti su ciò che può costituire attività legittima di controllo e circa i limiti giuridicamente configurabili di vigilanza sui dipendenti esercitata dal datore di lavoro.

Un'altra tematica di particolare interesse, per la quale sono stati presentati numerosi ricorsi e quesiti, concerne l'accesso ai dati personali trattati dal datore di lavoro nel corso dello svolgimento del rapporto (*Prov. 31 gennaio 2002, in Bollettino* n. 24, p. 9).

Con particolare riferimento al diritto di accesso del lavoratore ai dati che lo riguardano, il Garante ha più volte precisato che esso non deve essere confuso con il diverso diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi e, stante la distinzione tra tali diritti (ai sensi, rispettivamente, dell'art. 13 della legge n. 675/1996 e dell'art. 22 della legge n. 241/1990), è stato ribadito che è possibile presentare un'ampia richiesta di accesso al complesso dei dati, ivi compresi quelli riportati all'interno di valutazioni (*Prov. ti 10 gennaio 2002, in Bollettino* n. 24, p. 6 e 36).

Nell'esaminare il diverso caso in cui un lavoratore ha chiesto di accedere ai dati valutativi di altri colleghi contenuti in documenti amministrativi detenuti dal datore di lavoro,